



**COMUNE DI PONSACCO**  
Provincia di Pisa

**ORIGINALE**

**IMMEDIATAMENTE ESEGUIBILE**

**DELIBERAZIONE**

**del**

**CONSIGLIO COMUNALE**

N° 25 del 27/04/2023

**OGGETTO: TARIFFE TARI ANNO 2023. APPROVAZIONE.**

L'anno 2023, il giorno ventisette del mese di Aprile alle ore 21:15, presso la Sala del Consiglio Comunale, previo esaurimento delle formalità prescritte dalla Legge e dallo Statuto, si è riunito, sotto la presidenza del Presidente del Consiglio Gerardino Zarra, il Consiglio Comunale.

Partecipa all'adunanza ed è incaricato della redazione del presente verbale il Segretario Comunale Dott.ssa Rosanna Mattera.

Intervengono i Signori:

| <b>Nominativo</b>   | <b>Presenze</b> | <b>Nominativo</b>     | <b>Presenze</b> |
|---------------------|-----------------|-----------------------|-----------------|
| BROGI FRANCESCA     | SI              | FALCHI DAVIDE         | SI              |
| BALLUCHI ALESSANDRO | SI              | FAVILLI LAURA         | SI              |
| BOSCO SILVIA        | NO              | D'ANNIBALLE FEDERICO  | SI              |
| DERI FABIO          | SI              | CANOVA GIADA          | SI              |
| FERRINI SIMONE      | SI              | GHELLI ALESSANDRO     | SI              |
| PICCHI LORELLA      | NO              | TECCE ANTONIO PERICLE | SI              |
| SIGNORINI MICHELA   | SI              | TUZZA GIANLUCA        | SI              |
| ZARRA GERARDINO     | SI              | ARRIGHINI GIANLUIGI   | SI              |
| CASAPIERI ROBERTO   | SI              |                       |                 |

**PRESENTI: 15 ASSENTI: 2**

Vengono designati scrutatori: CASAPIERI ROBERTO, FALCHI DAVIDE, TUZZA GIANLUCA.

Sono altresì presenti alla seduta senza diritto di voto i Sig.ri Assessori: BAGNOLI MASSIMILIANO, LAZZERETTI ROBERTA, MACCHI STEFANIA.

Il Presidente, riconosciuta legale l'adunanza, dichiara aperta la seduta ed invita il Consiglio Comunale a trattare il seguente argomento:

## Proposta di Deliberazione del Consiglio

**OGGETTO: TARIFFE TARI ANNO 2023. APPROVAZIONE.**

### IL CONSIGLIO COMUNALE

#### **RICHIAMATI:**

- l'art. 151, comma 1, del Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali (D.lgs. 18 agosto 2000, n. 267), che fissa al 31 dicembre il termine per la deliberazione del bilancio di previsione per l'anno successivo da parte degli enti locali e dispone che il termine può essere differito con decreto del Ministro dell'Interno d'intesa con il Ministro dell'economia e delle finanze, sentita la conferenza Stato-Città ed autonomie locali, in presenza di motivate esigenze;
- il decreto del Ministero dell'Interno 13 dicembre 2022, che ha differito al 31 marzo 2023 il termine per la deliberazione del bilancio di previsione 2023/2025;
- l'art. 1 comma 775 della Legge 29 dicembre 2022, n. 197, che ha differito al 30 aprile 2023 il termine per la deliberazione del bilancio di previsione 2023/2025;
- l'art. 53, comma 16, della Legge n. 388/2000, il quale prevede che: *“Il termine per deliberare le aliquote e le tariffe dei tributi locali, compresa l'aliquota dell'addizionale comunale all'IRPEF di cui all'articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360, recante istituzione di una addizionale comunale all'IRPEF, e successive modificazioni, e le tariffe dei servizi pubblici locali, nonché per approvare i regolamenti relativi alle entrate degli enti locali, è stabilito entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. I regolamenti sulle entrate, anche se approvati successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine di cui sopra, hanno effetto dal 1 gennaio dell'anno di riferimento”*;
- l'art. 1, comma 169, della Legge n. 296/2006, secondo cui *“Gli enti locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. Dette deliberazioni, anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento”*;
- l'art. 3, comma 5 quinquies, del decreto legge 30 dicembre 2021, n. 228 convertito dalla legge 25 febbraio 2022, n. 15, il quale dispone che: *“A decorrere dall'anno 2022, i comuni, in deroga all'articolo 1, comma 683, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, possono approvare i piani finanziari del servizio di gestione dei rifiuti urbani, le tariffe e i regolamenti della TARI e della tariffa corrispettiva entro il termine del 30 aprile di ciascun anno”*;
- l'art. 43, comma 11 del decreto legge 17 maggio 2022, n. 50, che ha modificato l'art. 3, comma 5 quinquies, del decreto legge 30 dicembre 2021, n. 228 convertito dalla legge 25 febbraio 2022, n. 15, aggiungendo in fine le seguenti previsioni: *“Nell'ipotesi in cui il termine per la deliberazione del bilancio di previsione sia prorogato a una data successiva al 30 aprile dell'anno di riferimento, il termine per l'approvazione degli atti di cui al primo periodo coincide con quello per la deliberazione del bilancio di previsione. In caso di approvazione o di modifica dei provvedimenti relativi alla TARI o alla tariffa corrispettiva in data successiva all'approvazione del proprio bilancio di previsione, il Comune provvede ad effettuare le conseguenti modifiche in occasione della prima variazione utile”*;

#### **CONSIDERATO CHE:**

- la Tari è destinata alla copertura dei costi relativi al servizio di gestione dei rifiuti urbani e di quelli assimilati;
- il comma 651 dell'art. 1 della legge n. 147 del 2013 dispone che il Comune nella commisurazione delle tariffe della Tari tiene conto dei criteri determinati con il regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158.

**PRESO ATTO** che, in tema di costi riconosciuti e di termini per l'approvazione delle tariffe, in particolare l'articolo 1 della legge 147/2013:

- al comma 654 stabilisce che *“in ogni caso deve essere assicurata la copertura integrale dei costi di investimento e di esercizio relativi al servizio, ricomprendendo anche i costi di cui all'articolo 15 del decreto legislativo 13 gennaio 2003, n. 36, ad esclusione dei costi relativi ai rifiuti speciali al cui smaltimento provvedono a proprie spese i relativi produttori comprovandone l'avvenuto trattamento in conformità alla normativa vigente”*;
- al comma 683 dispone che *“il Consiglio Comunale deve approvare, entro il termine fissato da norme statali per l'approvazione del bilancio di previsione, le tariffe della TARI in conformità al piano finanziario del servizio di gestione dei rifiuti urbani, redatto dal soggetto che svolge il servizio stesso ed approvato dal Consiglio Comunale o da altra autorità competente a norma delle leggi vigenti in materia [...]”*;

**CONSIDERATO CHE** l'art. 1, comma 527, della Legge 27 dicembre 2017, n. 205, ha attribuito all'Autorità di Regolazione per Energia, Reti e Ambiente (ARERA), tra l'altro, le funzioni di regolazione in materia di predisposizione ed aggiornamento del metodo tariffario per la determinazione dei corrispettivi del servizio integrato dei rifiuti e dei singoli servizi che costituiscono attività di gestione, a copertura dei costi di esercizio e di investimento, compresa la remunerazione dei capitali, sulla base della valutazione dei costi efficienti e del principio «chi inquina paga »;

**RICHIAMATI** i seguenti provvedimenti dell'Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente (di seguito: Autorità):

- la deliberazione dell'Autorità n. 443/2019/R/rif (poi integrata da talune semplificazioni procedurali dettagliate nella deliberazione 57/2020/R/rif), con cui è stato adottato il Metodo Tariffario Rifiuti (MTR) recante i “criteri di riconoscimento dei costi efficienti di esercizio e di investimento del servizio integrato dei rifiuti, per il periodo 2018-2021”, introducendo una regolazione per l'aggiornamento delle entrate tariffarie di riferimento, basata su criteri di riconoscimento dei costi efficienti omogenei a livello nazionale;
- la deliberazione n. 363/2021/R/rif, con la quale l'Autorità ha adottato il Metodo Tariffario Rifiuti (MTR-2), definendo i criteri di riconoscimento dei costi efficienti di esercizio e di investimento per il secondo periodo regolatorio di durata quadriennale 2022-2025;

**DATO ATTO** che:

- l'organo competente all'approvazione del PEF per il quadriennio 2022-2025 secondo il nuovo metodo MTR-2 è l'Autorità di Ambito;
- l'elaborazione del PEF pluriennale 2022-2025 deve avvenire utilizzando il tool allegato alla Determina n. 2/2021 della stessa Autorità per le Regolazione dell'Energia, Reti e Ambiente;
- all'Albo Pretorio dell'Autorità ATO Toscana Costa è stato pubblicato, per il periodo 12/05/2022-27/05/2022, la Determina nr. 48/Direttore Generale del 12/05/2022 di Validazione del Piano Economico Finanziario (PEF) per il quadriennio 2022-2025 del Comune di Ponsacco, piano validato in applicazione delle disposizioni contenute nella deliberazione ARERA 3 agosto 2021, n. 363/2021/R/RIF, nonché del comma 683 dell'art. 1 della legge 27 dicembre 2013, n. 147;
- il nuovo metodo MTR-2 prevede l'aggiornamento biennale del PEF, mentre l'aggiornamento annuale deve derivare da specifiche e particolari condizioni.

**PRESO ATTO** che i dati relativi al PEF per l'anno 2023 sono quelli già acquisiti con il PEF pluriennale 2022-2025, validati nel corso del 2022 e che non vi è necessità di procedere alla revisione infra-periodo;

**CONSIDERATO** che, di conseguenza, i costi indicati nel PEF pluriennale consentono di determinare le tariffe TARI per l'anno 2023;

**RITENUTO** opportuno, pertanto, procedere con l'approvazione delle tariffe TARI da applicare per l'anno 2023, dando atto della validazione del PEF per l'anno 2023 da parte dell'Autorità di Ambito ATO Toscana Costa;

**DATO ATTO** che sull'importo della TARI viene applicato il tributo provinciale per l'esercizio delle funzioni di tutela, protezione ed igiene dell'ambiente di cui all'art.19 del D.Lgs. n. 504 del 30/12/1992, nella misura del 5% come previsto dall'art. 1 comma 666, della Legge n. 147 del 27/12/2013;

**VISTO** l'art. 13 comma 15 ter del decreto legge 6 dicembre 2011, n. 201 convertito dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214 (introdotto dall'art. 15bis del decreto legge 30 aprile 2019, n. 34 convertito dalla legge 28 giugno 2019, n. 58), secondo cui, a decorrere dall'anno d'imposta 2020, i versamenti della tassa sui rifiuti (Tari) scadenti prima del 1° dicembre dell'anno di riferimento devono essere effettuati sulla base delle tariffe dell'anno precedente salvo conguaglio da effettuarsi, applicando le tariffe dell'annualità d'imposta di riferimento pubblicate sul Portale per il federalismo fiscale entro il 28 ottobre dello stesso anno, con scadenze successive al 1° dicembre;

**VISTI**, inoltre:

- l'art. 13, comma 15, del decreto legge 6 dicembre 2011, n. 201 convertito dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214 che dispone che, a decorrere dall'anno di imposta 2020, tutte le delibere regolamentari e tariffarie relative alle entrate tributarie dei Comuni sono inviate al Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento delle finanze, esclusivamente per via telematica, mediante inserimento del testo delle stesse nell'apposita sezione del portale del federalismo fiscale, per la pubblicazione nel sito informatico di cui all'articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360;
- l'art. 13, comma 15ter, del decreto legge 6 dicembre 2011, n. 201 convertito dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214 che prevede che, a decorrere dall'anno di imposta 2020, le delibere e i regolamenti concernenti i tributi comunali diversi dall'imposta di soggiorno, dall'addizionale comunale all'imposta sul reddito delle persone fisiche (Irpef) e dall'imposta municipale propria (Imu) acquistano efficacia dalla data della pubblicazione effettuata ai sensi del comma 15, a condizione che detta pubblicazione avvenga entro il 28 ottobre dell'anno a cui la delibera o il regolamento si riferisce; a tal fine, il Comune è tenuto a effettuare l'invio telematico di cui al comma 15 entro il termine perentorio del 14 ottobre dello stesso anno;
- il decreto del Ministero dell'economia e delle finanze 20 luglio 2021 con il quale sono state stabilite le specifiche tecniche del formato elettronico da utilizzare per l'invio telematico di cui al predetto comma 15, in modo tale da consentire il prelievo automatizzato delle informazioni utili per l'esecuzione degli adempimenti relativi al pagamento dei tributi, e sono state fissate le modalità di attuazione, anche graduale, dell'obbligo di effettuare il predetto invio nel rispetto delle specifiche tecniche medesime.

**VISTO** il TUEL - D.lgs. 18.8.2000 n. 267;

**VISTO** lo Statuto comunale;

**VISTI** il parere favorevole di regolarità tecnica attestante la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa, espresso ai sensi dell'art. 49 comma 1 e dell'art. 147 bis, D.Lgs. 267/2000;

**VISTO** il parere favorevole di regolarità contabile comprendente il visto attestante la copertura finanziaria, rilasciato ai sensi dell'art. 49 comma 1 e dell'art. 147 bis, D.Lgs. 267/2000;

**SENTITA** la 1^ Commissione Bilancio;

## **DELIBERA**

Per tutto quanto espresso in narrativa e che qui si intende interamente riportato:

- 1) **DI PRENDERE ATTO** che il Piano Economico Finanziario (PEF) per il quadriennio 2022-2025 è stato validato con atto del Direttore Generale dell'Autorità ATO Toscana Costa con Determinazione n. 48 del 12/05/2022 e che non vi sono le condizioni per una revisione infra periodo del PEF relativamente all'anno 2023;
- 2) **DI APPROVARE** le tariffe della tassa sui rifiuti (TARI) per l'anno d'imposta 2023, sulla base dei costi indicati nel PEF 2022-2025 relativi all'annualità 2023 (All. 1 quale parte integrante e sostanziale del presente atto);
- 3) **DI DARE ATTO** che la ripartizione del costo del servizio tra utenze domestiche e utenze non domestiche, ai sensi dell'art.12 – commi 2 e 4 – del D.P.R. 158/1999, è stata definita per l'anno 2023 come segue:
  - 59% costo per utenze domestiche;
  - 41 % costo utenze non domestiche;
- 4) **DI DEMANDARE** al Servizio Tributi la pubblicazione delle tariffe nell'apposita sezione del Portale del federalismo fiscale del Ministero dell'economia e delle finanze.

## **IL CONSIGLIO COMUNALE**

Vista la proposta di deliberazione sopra riportata;

Dato atto che nel procedimento è stato rispettato quanto richiesto dal 1° comma dell'art. 49 del D.Lgs. n° 267/2000 "Testo unico sull'ordinamento degli Enti Locali".

Sentiti gli interventi dei partecipanti al dibattito, contenuti nella registrazione audio depositata nell'apposita area del sito istituzionale dell'Ente, procede con la votazione;

La votazione della proposta di deliberazione suddetta, a scrutinio palese ha il seguente risultato:

Voti favorevoli N° 9

Voti contrari N° 6 (D'Anniballe, Canova, Ghelli, Tecce, Tuzza, Arrighini)

Astenuti N° 0

### **D E L I B E R A**

di approvare il testo integrale della proposta di deliberazione sopra riportata avente per oggetto: TARIFFE TARI ANNO 2023. APPROVAZIONE.

## **IL CONSIGLIO COMUNALE**

Al fine di rendere più incisiva l'azione amministrativa a mezzo di una accelerazione del procedimento, con la seguente votazione:

Voti favorevoli N° 9

Voti contrari N° 6 (D'Anniballe, Canova, Ghelli, Tecce, Tuzza, Arrighini)

Astenuti N° 0

### **D E L I B E R A**

Di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4, del D.Lgs. 267/2000.

Letto, confermato e sottoscritto.

Il Presidente del Consiglio  
Gerardino Zarra

Il Segretario Comunale  
Dott.ssa Rosanna Mattera

*Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del T.U. 445/2000 e del D.Lgs 82/2005 e rispettive norme collegate, il quale costituisce originale dell'Atto; il documento informatico e' memorizzato digitalmente ed e' consultabile sul sito internet del Comune di Ponsacco per il periodo della pubblicazione.*